

INVESTIMENTI S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs n. 231/2001

- APPENDICE A – SEZIONE ANTICORRUZIONE



SEZIONE ANTICORRUZIONE

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2023 – 2024 – 2025

Sezione predisposta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione Dott.ssa Sabrina Loparco nell'ambito del PTPC adottato con delibera dell'Amministratore Unico in data 31/03/2023

Pubblicato sul sito internet nella sezione "Trasparenza"

Sommario

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2023 – 2024 – 2025).....	3
1. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
2. PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.	8
3. OBIETTIVI E STRUTTURA DEL PIANO	8
4. ASSETTO ORGANIZZATIVO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	9
5. REATI RILEVANTI.....	9
6. IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	10
7. LE AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE.....	12
8. MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	18
8.1. Codice di comportamento e sistema disciplinare	18
8.2. Anti-pantouflage.....	20
8.3. Formazione del personale	21
8.4. Meccanismi di segnalazione di accertate o presunte violazioni delle regole aziendali (Whistleblowing).....	21
8.5. Rotazione del personale	22
8.6. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.....	22
8.7. Inconferibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	23
8.8. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	24
8.9. Formazione di commissioni, assegnazione ed uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA.....	25
8.10. Misure ulteriori da attuare	26
9. AGGIORNAMENTO DEL PIANO	26
10. FLUSSO INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO SULL'IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	26
11. INFORMATIVE SU CASI SPECIFICI	28

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2023 – 2024 – 2025)

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La legge n. 190 del 6.11.2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un sistema organico di prevenzione della corruzione articolato su due livelli. Il contrasto al fenomeno corruttivo si realizza, infatti, a livello nazionale con il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito “PNA”) e a livello “decentrato” di singola amministrazione con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito “PTPCT”).

Il concetto di corruzione, quale emerge nel sistema delineato dalla Legge 190/2012, presenta un’accezione più ampia di quella presente in ambito penalistico. Le situazioni di corruzione rilevanti, infatti, non comprendono solo l’intera serie dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, contenuti nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui venga in rilievo un malfunzionamento dell’amministrazione o della società pubblica per effetto dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero delle pressioni esercitate ab externo. In definitiva il concetto di corruzione rilevante per la Legge n. 190/2012 comprende tutti i casi in cui le attività ed i processi decisionali deviano dalla cura dell’interesse pubblico o del fine cui è preposta la società pubblica, a causa del condizionamento esercitato da interessi particolari.

L’obiettivo di contrasto alla corruzione si deve realizzare, secondo la Legge n. 190/2012, mediante un’azione coordinata tra strategia nazionale demandata all’ANAC, basata sul Piano Nazionale Anticorruzione, e strategia interna alla singola amministrazione o alla singola società pubblica basata sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Il presente Piano si propone come quadro strategico di programmazione delle attività volte alla prevenzione e al contrasto degli illeciti, nonché dei fenomeni di mala gestione (c.d. maladministration) che in Italia hanno forte ed attuale incidenza nel settore pubblico. Attraverso il Piano sono adottate misure che si caratterizzano per la loro concretezza ed applicazione puntuale, confortate da un’azione di sorveglianza e monitoraggio, fra le quali notevole importanza assume la tutela del segnalante (c.d. whistleblower), al fine di garantire una diffusa ed efficace percezione degli eventuali fenomeni di corruzione ed in genere di mala gestione.

La norma è stata oggetto di un apposito intervento del legislatore con la Legge 179/2017, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un

rapporto di lavoro pubblico o privato” ed è in attesa di modifica in relazione all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 del Consiglio dei Ministri con riguardo al recepimento della Direttiva UE 2019/1937.

Il presente Piano di prevenzione della corruzione è il documento previsto dall’art. 1, comma 5, Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”.

Di seguito i riferimenti normativi:

- Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D. Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 con cui ANAC ha emanato le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” nelle quali vengono specificati l’ambito di applicazione, l’oggetto delle segnalazioni e la procedura di tutela della riservatezza dell’identità del dipendente pubblico dichiarante;
- Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 recante “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- Delibera ANAC n. 10 del 23 settembre 2015 recante “Linee guida per l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi, ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. 163 del 2006”;
- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 recante “Aggiornamento 2015 al PNA”;
- D. Lgs. 50 del 19 aprile 2016 e s.m.i., “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- D. Lgs. 97 del 25 maggio 2016, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, recante “Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della

prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconfiribilità e incompatibilità”;

- Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
- Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co, 2 del D.Lgs. 33/2013”;
- Delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018 “Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione”;
- Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 “Richieste di parere all’ANAC sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)”;
- Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- Delibera ANAC n. 494 del 05 giugno 2019, recante “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”;
- Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, recante Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- Delibera ANAC n.177 del 19 febbraio 2020, contenente “Linee guida in materia di Codici di Comportamento delle Amministrazioni Pubbliche”;
- Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 (modificate con il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 21 luglio 2021), “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”;
- Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023, recante Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

PNA 2022

Il Consiglio dell’ANAC con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 ha adottato il PNA 2022, il documento è articolato in due parti. La parte generale è volta a supportare i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza e le amministrazioni nella pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza alla luce delle recenti modifiche normative. La Parte Speciale si focalizza sulla disciplina dei contratti pubblici alla luce della disciplina derogatoria connessa all'emergenza pandemica e alla realizzazione di interventi infrastrutturali di grande interesse per il Paese.

Tenuto conto, dunque, che il calcolo del rischio inerente le attività di cui al presente Piano è stato effettuato sulla scorta delle indicazioni di cui all'Allegato 5 del PNA 2013, in ragione:

- della attuale ridotta dimensione organizzativa di INVESTIMENTI S.p.A.;
- della prevista operazione di fusione per incorporazione semplificata, da parte di INVESTIMENTI S.p.A. della controllata, al 100%, FIERA ROMA S.r.l.

si è ritenuto opportuno posticipare una nuova analisi dei processi di gestione dei rischi legati ai fenomeni corruttivi, e una conseguente nuova stesura del presente Piano, all'adozione della futura struttura organizzativa e procedurale da parte di INVESTIMENTI S.p.A. dopo la suddetta operazione di fusione per incorporazione, prevista comunque non oltre il sopra indicato termine di aggiornamento del Piano 2023-2025.”.

Premesso quanto sopra, si è ritenuto, allo stato, di procedere comunque alle implementazioni del Piano in relazione a quanto previsto dalla stessa Delibera ANAC n.1064 del 13 Novembre 2019, che nel paragrafo 1.8 *Divieti post-employment (pantouflage)*, raccomanda alle Amministrazioni di inserire nei PTPCT misure volte a prevenire il fenomeno *pantouflage* quali ad esempio:

1. L'inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificatamente il divieto di *pantouflage*;
2. La previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione del servizio o dell'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
3. La previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016.

INVESTIMENTI S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs n. 231/2001

- APPENDICE A – SEZIONE ANTICORRUZIONE

Nello stesso paragrafo, inoltre, si segnala da parte dell'ANAC come opportuno che i RPCT non appena vengano a conoscenza della violazione del divieto di *pantouflage* da parte di un ex dipendente, segnalino detta violazione ai vertici dell'amministrazione ed eventualmente anche al soggetto privato presso cui è stato assunto l'ex dipendente pubblico.

Ciò premesso, il Piano di prevenzione della corruzione:

- costituisce parte integrante del sistema di gestione dei rischi aziendali e viene pertanto incluso nel compendio dei relativi atti quale appendice del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- ha valore precettivo fondamentale e dovrà essere osservato dall'Amministratore Unico, tutti i Dipendenti, Collaboratori interni ed esterni di INVESTIMENTI S.p.A..

2. PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.

Il Piano, da pubblicare sul sito internet aziendale e trasmettere al Comune di Roma quale amministrazione vigilante ai sensi dall'art. 1, comma 14, della Legge 190/2012, è un'appendice al modello 231.

La Società INVESTIMENTI S.p.A. è una società per azioni con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, che ha per oggetto la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di un sistema fieristico, espositivo, congressuale e dei servizi per la commercializzazione a livello locale, nazionale ed internazionale di beni e servizi.

Per quanto attiene all'assetto organizzativo della società si fa integralmente richiamo a quanto esplicitato nel Modello 231.

3. OBIETTIVI E STRUTTURA DEL PIANO

Questo piano ha come obiettivo di anticipare e contrastare i fenomeni corruttivi che si dovessero configurare all'interno di INVESTIMENTI S.p.A. integrando quanto già disciplinato nel Modello ex D.Lgs. 231/2001 per le fattispecie previste dalla Legge 190/2012 nel rispetto delle indicazioni del PNA.

Di seguito vengono riepilogate le fasi seguite per redigere il piano:

- identificazione dei principali reati rilevanti ai fini della prevenzione anticorruzione;
- definizione dei criteri adottati per la valutazione del rischio di corruzione;
- individuazione delle aree di maggior rischio di corruzione in INVESTIMENTI S.p.A.;
- programmazione di interventi formativi rivolti al personale delle aree a maggiore rischio di corruzione ed interventi informativi rivolti a tutti i dipendenti;
- adozione di procedure per prevenire il fenomeno del *pantouflage*
- adozione di efficaci meccanismi di segnalazione di accertate o presunte violazioni delle regole aziendali (c.d. "*whistleblowing*");
- regolazione di procedure per l'aggiornamento;
- regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante.

Rientrano nel Piano anche gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 contenente "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e*

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

4. ASSETTO ORGANIZZATIVO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Amministratore Unico di INVESTIMENTI S.p.A. ha nominato al suo interno con delibera del 23 gennaio 2023, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (di seguito anche il Responsabile o RPC), con il compito primario di verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità.

La società è dotata di un numero limitato di personale (4 unità) le funzioni tipicamente apicali ricadono nell'ambito del CdA. stesso, il personale in forza rappresenta in linea generale il riferimento per il RPC nella gestione dei rischi operativi.

I referenti debitamente informati vigileranno al fine di garantire lo svolgimento degli adempimenti previsti dal Piano, comunicando al contempo al RPC qualsivoglia informazione inerente all'efficace attuazione dello stesso ovvero all'esigenza di interventi immediati con particolare attenzione alle aree classificate a più elevato rischio.

Considerata la limitata struttura societaria il Responsabile della Prevenzione della Corruzione potrà avvalersi della collaborazione del personale in forza per effettuare continue verifiche sul corretto adempimento del Piano.

Pertanto il Responsabile può convocare e sentire in qualsiasi momento dipendenti della Società, disponendo dell'accesso a tutti i documenti e le informazioni necessari per l'acquisizione di elementi utili ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.

L'inosservanza degli adempimenti previsti dal Piano o le condotte od omissioni di ostacolo all'attività di vigilanza del RPC costituiscono violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano e sono suscettibili di valutazione sul piano disciplinare.

5. REATI RILEVANTI

I reati rilevanti e configurabili sono indicativamente i seguenti:

- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.);

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

6. IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Nel rispetto del PNA la società ha individuato le aree e le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di corruzione previsti dalla Legge 190/2012, attraverso l'identificazione e la valutazione di eventi di rischio che possono configurarsi.

L'identificazione consiste nella individuazione e descrizione dei possibili rischi di corruzione che si possono manifestare considerando il contesto interno ed esterno in cui opera INVESTIMENTI S.p.A., tenendo presente la snellezza della struttura organizzativa.

La valutazione del rischio riguarda il processo di analisi del rischio di corruzione insito nelle varie fasi operative. L'analisi del rischio consiste nella valutazione della possibilità che il rischio si realizzi (probabilità) e delle conseguenze che il rischio produce (impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio potenziale.

La valutazione dei rischi è stata condotta seguendo l'approccio descritto dal Piano Nazionale Anticorruzione, attraverso l'utilizzo delle tabelle riportate nell'Allegato "Tabella valutazione del rischio" del presente Piano.

I valori possibili per la valutazione complessiva del rischio vanno da 0 a 25, secondo il seguente schema:

- Rischio basso: < 6
- Rischio medio: > 6, < 16
- Rischio alto: > 16.

La mappatura delle attività a rischio reato e la valutazione del rischio è stata condotta nell'ambito della definizione del Modello ex D.Lgs. 231/2001. La Società ha effettuato una approfondita analisi delle proprie attività aziendali raccogliendo i risultati negli Allegati "Matrice delle attività a rischio reato ex D.lgs. 231/01", che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, e nella "Matrice dei rischi ex L. 190/12", che contiene un elenco di rischi corruttivi che potrebbero manifestarsi in determinate aree aziendali.

Nella predisposizione del Piano la Società ha tenuto conto che internamente all'azienda, per effetto dello stesso oggetto sociale (di "holding" immobiliare) e del conseguente modesto numero di risorse impiegate, il livello di "controllo interno" è implicitamente limitato (assenza di figure dedicate) anche se nella realtà operativa attuale il potere decisionale ricade esclusivamente sull'Amministratore Unico. Pertanto, il livello di controllo attuale si ritiene comunque idoneo a prevenire gli specifici reati di corruzione, nelle aree di rischio identificate.

Il sistema di prevenzione e controllo interno di INVESTIMENTI S.p.A. è costituito dall'insieme delle regole, strutture organizzative e procedure che mirano ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento dell'impresa, e in particolare da:

- il Codice etico;
- i protocolli 231;
- il sistema di deleghe e procure.

7. LE AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE

Con riferimento alle aree di rischio di cui all'art. 1, comma 16, della Legge 190/2012, l'allegato 2 del PNA, fissa quali sono le "aree di rischio comuni e obbligatorie", e precisamente:

1. area acquisizione e progressione del personale;
2. area affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal D.Lgs. 163/2006;
3. area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
4. area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Tra le aree di rischio di cui sopra, quelle identificabili nell'operatività di INVESTIMENTI S.p.A., comprensive di ulteriori aree a rischio identificate, mappate all'interno della "Matrice dei rischi ex L.190/12", sono le seguenti:

- *Acquisizione e gestione del personale:*
 1. *Reclutamento*
 2. *Progressioni di carriera*
 3. *Conferimento di incarichi di collaborazione*
- *Affidamento di lavori servizi e forniture;*
 1. *Definizione dell'oggetto dell'affidamento*
 2. *Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento*
 3. *Requisiti di qualificazione*
 4. *Requisiti di aggiudicazione*
 5. *Valutazione delle offerte*
 6. *Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte*
 7. *Procedure negoziate*
 8. *Affidamenti diretti*
 9. *Revoca del bando*
 10. *Controlli della documentazione*

INVESTIMENTI S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs n. 231/2001

- APPENDICE A – SEZIONE ANTICORRUZIONE

11. Varianti in corso di esecuzione del contratto

12. Subappalto

13. Gestione del contratto

- *Gestione dei finanziamenti*

1. *Utilizzo e rendicontazione*

- *Amministrazione e controllo*

1. *Flussi monetari e finanziari*

2. *Gestione conti correnti bancari.*

Di seguito si riporta un estratto dell'Allegato "Matrice dei rischi ex L. 190/12".

Rischio	Risk Owner	Processo	Area	Sottoarea	Rating	Misure da attuare
Definizione degli strumenti, dei requisiti di accesso alla gara, dei requisiti tecnico- economici e dei criteri di valutazione delle offerte al fine di favorire un partecipante	Amministratore Unico Responsabile Unico di procedimento	Acquisto di beni e servizi	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di qualificazione	9,0	Definizione di una procedura operativa che descriva ruoli, responsabilità, modalità operative e relativi controlli con riferimento alla predisposizione della documentazione di gara.
Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge	Amministratore Unico Area richiedente	Acquisto di beni e servizi	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate	6,0	Definizione di una procedura operativa che descriva ruoli, responsabilità, modalità operative e relativi controlli con riferimento alla predisposizione della documentazione di gara.
Abuso di discrezionalità nella determinazione delle imprese cui inviare una richiesta di offerta al fine di favorire un'impresa	Amministratore Unico Area richiedente	Acquisto di beni e servizi	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate	2,0	Previsione di una procedura che preveda la richiesta di offerta a 5 fornitori di cui almeno 2 non abituali
Errata/incompleta effettuazione delle verifiche della documentazione attestante il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali ex art. 38	Responsabile Unico di procedimento Commissione aggiudicatrice	Acquisto di beni e servizi	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Controlli della documentazione	2,0	Definizione di una procedura operativa che preveda nel caso di gara della partecipazione nella commissione di almeno un membro del Collegio Sindacale, per le procedure negoziate la previsione di una verifica a campione della documentazione fornita dagli operatori convocati

INVESTIMENTI S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs n. 231/2001

- APPENDICE A – SEZIONE ANTICORRUZIONE

Rischio	Risk Owner	Processo	Area	Sottoarea	Rating	Misure da attuare
Errata/incompleta effettuazione delle verifiche della documentazione attestante il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali ex art. 48	Responsabile Unico di procedimento Commissione aggiudicatrice	Acquisto di beni e servizi	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Controlli della documentazione	2,0	Definizione di una procedura operativa che preveda nel caso di gara della partecipazione nella commissione di almeno un membro del Collegio Sindacale, per le procedure negoziate la previsione di una verifica a campione della documentazione fornita dagli operatori convocati
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Amministratore Unico	Acquisto di beni e servizi	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti	4,0	Definizione di una procedura operativa che descriva ruoli, responsabilità, modalità operative e relativi controlli con riferimento alla predisposizione della documentazione di gara.
Abuso di discrezionalità nella valutazione del fornitore da selezionare tramite affidamento diretto	Amministratore Unico Area richiedente	Acquisto di beni e servizi	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti	4,0	Prevedere la formalizzazione delle indagini di mercato effettuate.
Errata e/o incompleta effettuazione dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore richiedente l'autorizzazione al subappalto	Responsabile Unico di procedimento Consigliere Delegato	Acquisto di beni e servizi	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Subappalto	3,0	Implementazione di una sistematica attività di controlli a campione sulla documentazione presentata dagli operatori economici per l'attestazione del possesso dei requisiti economici e tecnici richiesti dal bando.
Non tempestiva effettuazione dei controlli sulla documentazione al fine di concedere l'autorizzazione tacita al subappalto ad un determinato fornitore	Responsabile Unico di procedimento Consigliere Delegato	Acquisto di beni e servizi	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Subappalto	3,0	Implementazione di una sistematica attività di controlli a campione sulle tempistiche di lavorazione delle richieste di subappalto.
Abuso del provvedimento di revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Amministratore Unico	Acquisto di beni e servizi	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Revoca del bando	3,0	Previsione di un flusso informativo al RPC nei casi in cui venga adottato un provvedimento di revoca del bando.
Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Amministratore Unico	- CdA	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Varianti in corso di esecuzione del contratto	4,0	Attivazione di flussi informativi specifici al RPC nei casi in cui venga ammesse varianti in corso d'opera nell'esecuzioni di un contratto.
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa rispetto agli partecipanti.	Amministratore Unico Responsabile Unico di procedimento	Acquisto di beni e servizi	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di aggiudicazione	4,0	Definizione di una procedura operativa che descriva ruoli, responsabilità, modalità operative e relativi controlli con riferimento alla predisposizione della documentazione di gara.
Errata valutazione delle offerte al fine di agevolare un particolare operatore economico	Responsabile Unico di procedimento Commissione aggiudicatrice	Acquisto di beni e servizi	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione delle offerte	4,0	Implementazione di una sistematica attività di controlli a campione sulle offerte degli operatori economici
Omessa rilevazione di un'offerta che appare anormalmente bassa	Commissione aggiudicatrice	Acquisto di beni e servizi	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	4,0	Implementazione di una sistematica attività di controlli a campione sulle offerte degli operatori economici

INVESTIMENTI S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs n. 231/2001

- APPENDICE A – SEZIONE ANTICORRUZIONE

Rischio	Risk Owner	Processo	Area	Sottoarea	Rating	Misure da attuare
Errata effettuazione delle valutazioni compiute in sede di verifica dell'anomalia delle offerte	Commissione aggiudicatrice	Acquisto di beni e servizi	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	8,0	Implementazione di una sistematica attività di controlli a campione sulle offerte degli operatori economici
Mancata/alterata verifica degli adempimenti contrattuali al fine di celare inadempienze maturate dal fornitore/consulente.	Consigliere delegato	Acquisto di beni e servizi	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione del contratto	9,0	Definizione di una procedura operativa che descriva ruoli, responsabilità, modalità operative e relativi controlli con riferimento al processo di ciclo passivo.
Utilizzo di contributi/finanziamenti pubblici per finalità diverse da quelle per cui erano stati erogati	Amministratore Unico Responsabile Amministrativo	Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Gestione dei finanziamenti	Utilizzo e rendicontazione	2,0	Previsione di un flusso informativo al RPC avente ad oggetto i finanziamenti/contributi ottenuti.
Richiesta di assunzione non supportata da una reale esigenza	Amministratore Unico Area richiedente	Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente	Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	2,0	Previsione di una richiesta dall'Area interessata, indirizzata all'Amministratore Unico, che dimostri la reale esigenza dell'assunzione.
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità e della trasparenza nella selezione e assunzione di un particolare candidato	Amministratore Unico Area richiedente	Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente	Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	2,0	Definizione di una procedura operativa che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative relative alla selezione ed assunzione di personale.
Progressioni di carriera accordate illegittimamente	Amministratore Unico	Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente	Acquisizione e progressione del personale	Progressioni di carriera	2,0	Previsione di un flusso informativo al RPC avente ad oggi le progressioni di carriera accordate.
Richiesta di consulenza non supportata da reale esigenza	Amministratore Unico	Consulenze e incarichi professionali a terzi	Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	2,0	Per tutte le consulenze non previste direttamente dall'Amministratore Unico previsione di una richiesta dall'Area interessata, indirizzata all'Amministratore Unico, che dimostri la reale esigenza
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità e della trasparenza nella selezione di un particolare consulente/collaboratore	Amministratore Unico	Consulenze e incarichi professionali a terzi	Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	12,0	Definizione di una procedura operativa che disciplini ruoli, responsabilità, modalità operative e relativi controlli con riferimento all'assegnazione di consulenze e incarichi professionali a terzi.
Pagamento di fatture non scadute, privilegiando un determinato fornitore	Responsabile Amministrativo	Flussi monetari e finanziari	Amministrazione e controllo	Flussi monetari e finanziari	4,0	Definizione di una procedura operativa che disciplini ruoli, responsabilità, modalità operative e relativi controlli con riferimento alla gestione dei flussi monetari e finanziari. Previsione di un flusso informativo al RPC avente ad oggetto le fatture pagate anticipatamente.
Incompleta/inaccurata effettuazione delle riconciliazioni bancarie al fine di occultare un incasso	Responsabile Amministrativo	Flussi monetari e finanziari	Amministrazione e controllo	Gestione conti correnti bancari	2,0	Previsione di un flusso informativo semestrale al RPC avente ad oggetto le riconciliazioni bancarie effettuate.

INVESTIMENTI S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs n. 231/2001

- APPENDICE A – SEZIONE ANTICORRUZIONE

Rischio	Risk Owner	Processo	Area	Sottoarea	Rating	Misure da attuare
Effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate	Responsabile Amministrativo	Flussi monetari e finanziari	Amministrazione e controllo	Gestione conti correnti bancari	2,0	Definizione di una procedura operativa che disciplini ruoli, responsabilità, modalità operative e relativi controlli con riferimento alla gestione dei flussi monetari e finanziari.

Ai fini di una corretta valutazione delle suddette aree di rischio, si ritiene opportuno analizzare in questa sede il rapporto tra INVESTIMENTI S.p.A. e la società controllata FIERA ROMA S.r.l., INVESTIMENTI S.p.A. è socio unico di FIERA ROMA S.r.l. ed esercita su quest'ultima l'attività di controllo e coordinamento ex art. 2359 c.c. FIERA ROMA S.r.l. è gestita da un Amministratore Unico, l'organo di controllo è costituito da un Collegio Sindacale e la revisione legale dei conti è affidata a una Società di revisione.

Fermo restando quanto si dirà nel prosieguo in merito alla *Governance* ed alle figure apicali di INVESTIMENTI S.P.A., è bene sottolineare fin da ora che non vi sia coincidenza soggettiva tra gli organi di amministrazione della controllante e della controllata.

Quanto all'oggetto sociale, si rileva che le attività relative alla gestione del quartiere fieristico e tutte le attività fieristiche allo stesso connesse, come sopra meglio descritte, non vengono più svolte da INVESTIMENTI S.p.A. (già FIERA DI ROMA S.p.A.), bensì dalla società FIERA ROMA S.r.l. (già NUOVA FIERA DI ROMA S.r.l.).

Invero, con contratto di "Affitto di Ramo d'Azienda" sottoscritto in data **2 febbraio 2004** (registrato in data 20/02/2004) FIERA DI ROMA S.p.A. (parte cedente) ha concesso in affitto a NUOVA FIERA DI ROMA S.r.l. (parte affittuaria) il Ramo d'azienda relativo la gestione dell'attività fieristica e, nello specifico:

"... (I) il personale indicato nell'allegato 1 (con separata evidenza del TFR maturato e delle spettanze maturate);

(II) tutti i beni materiali, immobili, mobili, anche registrati, gli arredi, le attrezzature e le macchine elettroniche indicate nell'allegato 2;

(III) i contratti con organizzatori e espositori indicati nell'allegato 3;

(IV) i contratti con fornitori indicati nell'allegato 4;

(V) il contratto con la Nicolai Ricevimenti srl relativo alla gestione del servizio di ristorazione all'interno dell'Immobile di via Colombo nonché i contratti con le società SCI srl unipersonale e Agenzia Pubblicità Affissioni srl inerenti allo sfruttamento degli impianti pubblicitari. Resta inteso che spetteranno a NFdR tutti gli oneri relativi ai canoni concessori per i suddetti impianti di affissioni pubblicitarie;

(VI) la certificazione di qualità e la documentazione da cui risulta la conformità con le disposizioni del D. Lgs n. 626/1994 contenuta nell'allegato 5;

(VII) il marchio di "Fiera di Roma", per il quale viene concessa una licenza d'uso secondo i patti e le condizioni stabilite dal contratto di licenza marchi costituente l'allegato 6;

(VIII) i marchi "Romics" e "Galathon" (di proprietà al 50% di Fiera di Roma) ai patti ed alle condizioni stabilite dal contratto di licenza marchi costituente l'allegato 6;

(IX) il dominio "fieradiroma.it" ai patti ed alle condizioni stabilite dal contratto costituente l'allegato 6 ..."

INVESTIMENTI S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs n. 231/2001

- APPENDICE A – SEZIONE ANTICORRUZIONE

Inoltre, ai fini di una completa esposizione delle informazioni acquisite nell'ambito delle attività di acquisizione di dati finalizzate alla redazione del presente Modello, si evidenzia, altresì che, sempre in relazione al comparto fieristico, la INVESTIMENTI S.p.A. e FIERA ROMA S.r.l. hanno sottoscritto i seguenti ulteriori atti:

- **20 ottobre 2005:** “*Contratto di Locazione ad uso commerciale*” avente ad oggetto la locazione di un nuovo Polo Fieristico (costituito da due “settori”), ancora in costruzione all’atto della sottoscrizione in parola, prevedendo la consegna dello stesso in due fasi distinte;
- **28 novembre 2006:** “*Scrittura Privata relativa al contratto di locazione ad uso commerciale del nuovo Polo Fieristico*” con la quale vengono definiti i canoni di locazione (di cui la precedente punto) per il periodo dal 15/09- 31/12/2006;
- **8 luglio 2011:** “*Atto modificativo del Contratto di locazione ad uso commerciale*” (di cui al punto che precede) con il quale è stato dato atto della rinuncia alla costruzione del “secondo settore” dell’originario polo fieristico.

Per quanto sopra, quindi, l’attività svolta, attualmente da INVESTIMENTI S.p.A. è strettamente connessa alla **gestione del patrimonio immobiliare** di cui è intestataria. Allo stesso tempo, le predette attività non rientrerebbero nella nozione di “*attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell’Unione Europea*”, così come sancito all’art. 11 del D. Lgs n. 33/2014.

Infine, sempre in relazione ai rapporti tra INVESTIMENTI S.p.A. e FIERA ROMA S.r.l., si ritiene opportuno richiamare, altresì i più recenti accordi intercorsi tra le predette società. Nello specifico:

- **14 febbraio 2013** (e 1 marzo 2013): il CdA di INVESTIMENTI S.p.A. ha approvato le “**Linee Guida di Governance nella fase di ristrutturazione**” con le quali vengono definite direttive particolari – relative a specifiche operazioni individuabili volta per volta - e generali “... *anche al fine di gestire a livello di gruppo gli impegni economici finanziari e di consentire il rimborso del finanziamento ottenuto per la costruzione del nuovo polo fieristico ...*”. Per quanto qui rileva, è stata data particolare attenzione alla “**Gestione di operazioni significative di importo rilevante**” per le quali, se superiori a euro 100.000 e che impegnino la “controllata” per un periodo superiore a n. 1 anno, così come sancito nelle predette Linee Guida “... *la Società [N.d.r. FIERA ROMA S.r.l.] dovrà darne tempestiva comunicazione ad Investimenti ed ottenere il preventivo parere favorevole ...*”. Tra le Operazioni significative di importo rilevante vengono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a) la sottoscrizione o la concessione di finanziamenti in qualsiasi forma effettuata; b) la costituzione o dismissione di società e/o attività, ovvero l’assunzione o dismissione di partecipazioni superiori al 5% del capitale delle società di cui trattasi; c) l’acquisto o l’alienazione di immobili, impianti, rami d’azienda o altri assets o beni strategici; d) la stipulazione di accordi di joint venture o partnership; e) la sottoscrizione di aumenti di capitale, con o senza esclusione del diritto di opzione; f) la sottoscrizione o il rilascio di garanzie, in qualsiasi forma effettuata. Inoltre, INVESTIMENTI S.P.A. ha previsto che “... *qualunque contratto passivo d’importo superiore ad euro 100.000,00 per singolo contraente e per esercizio dovrà essere sottoposto all’approvazione della controllante. Rimangono di prerogativa di INVESTIMENTI S.P.A. l’autorizzazione alla sottoscrizione di rapporti di carattere professionale e/o consulenze di importo superiore ad euro 10.000,00 per singolo contraente ed esercizio*”. Infine, per quanto concerne il personale, “*assunzioni di personale ovvero forme equivalenti contrattuali (COCOPRO, COCOCO ecc) dovranno essere preventivamente autorizzati da INVESTIMENTI S.P.A....*”. FIERA ROMA S.r.l. ha adottato le “Linee Guida” in parola, mediante delibera assembleare del 8 aprile 2013; INVESTIMENTI S.p.A. ha adottato una procedura per il rilascio delle autorizzazioni richieste dalla

società controllata in forza delle *Linee Guida di Governance* in commento, che verrà analizzata nella Parte Speciale del presente Modello.

- **30 settembre 2015:** “*Protocollo di accordo*” con il quale sono stati definiti e regolati i rapporti finanziari tra INVESTIMENTI S.p.A. e FIERA ROMA S.r.l., a seguito della domanda di concordato ex art. 161, c. 6 L.F. depositata dalla controllata presso il Tribunale di Roma - Sez. Fallimentare in data 23/02/2015;
- **13 febbraio 2017:** “*Protocollo di Accordo*” con il quale sono state “aggiornate” le modalità con le quali venivano regolati i rapporti finanziari tra INVESTIMENTI S.p.A. e la procedura concordataria di FIERA ROMA S.r.l., di cui all’ “Protocollo originario” datato 30/09/2015 (al punto che precede). È opportuno evidenziare in questa sede che in data 23/02/2015 FIERA ROMA S.R.L. ha presentato al Tribunale di Roma ricorso per l’ammissione alla procedura del Concordato Preventivo in continuità, ai sensi dell’art. 161, comma 6 della Legge Fallimentare.

Il piano di concordato è stato accolto, e successivamente omologato, nonchè, in data 20/02/2020, a seguito di accertamento di regolare e completa esecuzione dello stesso, il Tribunale competente ne ha disposto la chiusura.

Pertanto, a far data dal provvedimento di accoglimento della richiesta di concessione del termine ex art. 161, comma 6, L.F., del 3/03/2013, l’attività di FIERA ROMA S.r.l. si è svolta sotto il controllo e la supervisione non solo di INVESTIMENTI S.p.A. – la quale si è impegnata a finanziare il piano di risanamento di FIERA ROMA S.r.l. in forza dei due Protocolli di Accordo sopra menzionati – ma in primo luogo dei Commissari Giudiziari. Per tale motivo non possono sorgere dubbi circa la legalità dell’azione della società sottoposta al controllo degli organi concorsuali.

Alla luce del raggiunto risanamento di FIERA ROMA S.r.l. e del legame che intercorre tra questa e INVESTIMENTI S.p.A., la controllante ritiene opportuno adottare, fin da ora, un sistema di procedure per il controllo delle attività a rischio di FIERA ROMA S.r.l. e per il rilascio di autorizzazioni per operazioni significative di importo rilevante.

Ciò precisato, e nel rispetto degli accordi contrattuali e gli accordi di *governance* intercorrenti tra la controllante e la controllata, sopra richiamati, le valutazioni di rischio sopra evidenziate e le conseguenti “misure”, di seguito riportate, debbono intendersi adottate anche in relazione alle attività poste in essere da INVESTIMENTI S.p.A. con riguardo a FIERA DI ROMA S.r.l.

8. MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, la Società ha valutato e individuato le misure di prevenzione, obbligatorie o ulteriori, da attuare.

8.1. Codice di comportamento e sistema disciplinare

Il PNA, nel recepire quanto disposto dall’art. 1, comma 44, della Legge 190/2012, prescrive alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 di provvedere all’adozione di

un proprio Codice di comportamento che stabilisca i doveri minimi di imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

INVESTIMENTI S.p.A. ha adottato un Codice Etico che esplicita i valori cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento della sua attività, compresi i consulenti e/o collaboratori esterni comunque denominati. Tali valori sono principalmente:

- l'integrità morale, l'onestà personale e la correttezza nei rapporti interni ed esterni;
- la trasparenza nei confronti degli azionisti, dei portatori di interessi correlati e del mercato;
- il rispetto dei dipendenti e l'impegno a valorizzarne le capacità professionali;
- l'impegno sociale;
- la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;

e, più in generale, il rifiuto di ogni condotta che, pur finalizzata al raggiungimento di un risultato coerente con l'interesse di INVESTIMENTI S.p.A. presenti aspetti non compatibili con un modello organizzativo e gestionale caratterizzato dall'assoluto rispetto delle norme di legge e delle regole comportamentali e procedurali che vigono all'interno della società.

Aspetto essenziale per l'effettività del Piano di Prevenzione della Corruzione è l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni del Piano, del Codice Etico, del Modello 231 e delle procedure interne disposte ai fini della prevenzione sia dei reati di corruzione sia di quelli contemplati dal D.Lgs. 231/2001.

Nel Modello 231 in vigore è previsto un sistema sanzionatorio in funzione della diversa tipologia di rapporto intrattenuto con la Società.

Tale sistema si rivolge, infatti, a tutto il personale di INVESTIMENTI S.p.A., compresi gli Amministratori, i collaboratori esterni e tutti i soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare in taluni casi e, di carattere contrattuale/negoziale, negli altri.

Nel caso in cui il comportamento da sanzionare integri una fattispecie di reato di corruzione oppure rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, l'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall'instaurazione e dall'esito dell'eventuale procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria per i medesimi fatti.

8.2. Anti-pantouflage

L'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche") prevede: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

Ai sensi della predetta normativa, quindi, occorre verificare se presso il soggetto privato, destinatario di affidamento di appalti prestino o meno servizio ex dipendenti di INVESTIMENTI S.p.A.. Si specifica che i controlli anti-*pantouflage* fanno riferimento esclusivamente ai dipendenti del soggetto privato e non ai loro parenti e affini. In caso di riscontro positivo, il RUP dovrà riportare al RPC che dovrà accertare:

a) le funzioni che l'ex dipendente espletava allorché prestava servizio presso INVESTIMENTI S.p.A. e (nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio), appurando se il soggetto privato presso il quale ora svolge attività lavorativa o professionale era destinatario dell'attività d'ufficio da questi svolta attraverso i suddetti poteri;

b) da quando l'ex dipendente di INVESTIMENTI S.p.A. svolge attività lavorativa o professionale a favore del soggetto privato: l'art. 53, comma 16 ter, infatti, preclude la possibilità di svolgere tale attività solo nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Si è pertanto previsto che:

- nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- al momento dell'accettazione delle dimissioni volontarie e/o per quiescenza, il dipendente uscente rilasci un'autodichiarazione di conoscenza e rispetto dei limiti dettati dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165 del 2001;
- nei bandi di gara o negli atti degli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per

conto di INVESTIMENTI S.p.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, D.lgs. n. 165 del 2001.

L'attività di verifica delle autodichiarazioni prodotte, tenuto conto delle conseguenze che derivano dalla sussistenza di incompatibilità, deve essere di norma eseguita prima dell'affidamento di gare ed incarichi, al fine di accertare l'assenza di possibili situazioni in qualche misura ostative al prosieguo dell'iter procedurale.

Tutte le corrispondenze relative all'argomento dovranno avere carattere di riservatezza, al fine di assicurare il rispetto della vigente normativa sulla privacy e del trattamento dei dati dovrà essere informato il soggetto contraente.

8.3. Formazione del personale

INVESTIMENTI S.p.A. utilizza la formazione come leva strategica ai fini della diffusione e dello sviluppo delle conoscenze e dei comportamenti funzionali al perseguimento dei propri obiettivi istituzionali.

La formazione del personale operativo nell'ambito della materia di prevenzione della corruzione risulta elemento fondamentale nel processo di gestione dei rischi aziendali.

Annualmente verranno svolti corsi al personale in forza sui temi dell'etica e della legalità.

8.4. Meccanismi di segnalazione di accertate o presunte violazioni delle regole aziendali (Whistleblowing)

Tutti i Destinatari, ivi compresi i soggetti esterni alla società, sono tenuti a segnalare condotte illecite e ogni violazione o sospetto di violazione del presente Piano.

Per facilitarne l'invio e per garantire una ricezione rapida e la riservatezza delle segnalazioni, le stesse sono da presentare preferibilmente mediante posta elettronica all'indirizzo rpc@investimentispa.it

Le segnalazioni saranno analizzate dal Responsabile della prevenzione il quale procederà all'avvio delle iniziative del caso.

A tutela del segnalante, coloro che ricevono e/o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che successivamente dovessero essere coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono soggetti agli obblighi di riservatezza previsti dal dettato normativo.

Inoltre, tenuto conto che la violazione di quanto indicato nel presente Piano comporta responsabilità disciplinare, la violazione della riservatezza potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale ulteriore responsabilità civile e/o penale.

8.5. Rotazione del personale

Il PNA dispone al par. 3.1.4 che *"Le pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 sono tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigenziale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili del procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione..."*.

Anche se INVESTIMENTI S.p.A. non rientra nella normativa citata la stessa ritiene che la rotazione del personale sia uno strumento fondamentale nel contrasto alla corruzione, ma avendo alla data di stesura del presente PTPC un numero esiguo (4 unità) di personale in forza ritiene che l'applicazione di tale misura comprometterebbe il funzionamento della Società. Ci si riserva di rientrare nel merito alla scadenza della prima annualità e comunque laddove la struttura dovesse modificarsi.

8.6. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

La previsione del par. 3.1.5 del PNA si riferisce esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001; tuttavia INVESTIMENTI S.p.A. ha già adottato, attraverso il proprio Codice Etico, misure che disciplinano il conflitto di interesse, prevedendo che sia data *"... preventiva notizia scritta alla SOCIETÀ, in persona del responsabile gerarchico e funzionale competente, nonché all'Organismo di Vigilanza, di qualsiasi coinvolgimento, nell'affare da trattare e/o concludere e/o eseguire, di interessi propri o di terzi, pur non conflittuali, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, ed astenendosi da ogni ulteriore attività relativa al medesimo affare fintanto che non sia espressamente autorizzato a procedere, eventualmente attenendosi a particolari cautele ed istruzioni"*.

Va ricordato che i principi generali del conflitto di interesse fanno riferimento a:

- **Conflitto di interessi attuale** (o reale) che si manifesta durante il processo decisionale, laddove l'interesse secondario (finanziario o non finanziario) di un dipendente (dirigente o funzionario) tende ad interferire con l'interesse primario della Società
- **Conflitto di interessi potenziale** quando il soggetto decisore, anche a causa del verificarsi di un certo evento (aver accettato un regalo o altra utilità) può trovarsi, in un momento successivo in una situazione di conflitto di interessi reale.

- **Conflitto di interessi apparente** (o percepito) che si verifica quando una persona ragionevole potrebbe pensare che l'interesse primario del soggetto decisore possa venir compromesso da interessi secondari di varia natura (es: sociali, finanziari). Tale situazione può danneggiare la pubblica fiducia sia del soggetto decisore, anche quando lo stesso non è portatore di alcun interesse secondario, sia della stessa organizzazione in cui opera. In tal caso il rischio reputazionale è legato ad una situazione di potenziale conflitto di interessi non gestito che fa sì che i soggetti esterni possano ritenere che l'intera organizzazione sia indulgente rispetto a tali pratiche.

8.7. Inconferibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti

Il D.Lgs. n. 39/2013 recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*" ha disciplinato:

- particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa;
- ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

In particolare, i Capi III e IV del D.Lgs. n. 39/2013 regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:

- incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
- incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

La Società è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato e pubblicata sul sito della Società (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

La dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico.

Se si verificano una o più condizioni ostative, si provvede a conferire l'incarico ad altro soggetto.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del già citato D.Lgs. n. 39/2013. Mentre ai sensi del successivo art. 18, a carico di coloro che hanno conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni.

Si è previsto il rinnovo annuale della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità.

Il Responsabile della Trasparenza provvede alla pubblicazione sul sito internet di INVESTIMENTI S.p.A. delle dichiarazioni di cui sopra.

8.8. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

I Capi V e VI sempre del D.Lgs. n. 39/2013, disciplinano le ipotesi di incompatibilità specifiche.

L'interessato può rimuovere la causa di incompatibilità mediante rinuncia ad uno degli incarichi considerati per legge tra loro incompatibili.

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39). Se la si riscontra al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento.

Anche per l'incompatibilità, l'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione.

Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità

Con tali riferimenti normativi, in attuazione del presente PTPC, la Società provvederà, nel corso del TRIENNIO a predisporre e diffondere alle strutture aziendali competenti l'apposita modulistica da utilizzare ai fini dell'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità da presentare all'atto del conferimento di ogni nuovo eventuale incarico dirigenziale se si venisse a definire e, successivamente, da pubblicare sul sito web istituzionale. Analogamente all'inconferibilità le dichiarazioni andranno raccolte annualmente per rinnovare il mantenimento dell'assenza di cause di incompatibilità.

8.9. Formazione di commissioni, assegnazione ed uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA

Ai fini dell'applicazione degli artt. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall'art. 1, comma 46, della L. n. 190/2012, e 3 del D.Lgs. n. 39/2013, la Società deve verificare che i dipendenti (dirigenti e/o funzionari) che sono stati condannati, anche in via non definitiva ed anche in caso di patteggiamento, per delitti contro la pubblica amministrazione:

- non facciano parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione del personale dipendente;
- non siano assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture e, più in generale, ad uffici considerati ad alto rischio di corruzione
- non facciano parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

La situazione impeditiva cessa nel momento in cui viene pronunciata, per il medesimo reato, una sentenza di assoluzione anche non definitiva; se poi la situazione di inconferibilità si manifesta nel corso del rapporto di lavoro, il RPC effettua la contestazione nei confronti dell'interessato e lo stesso deve essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le sanzioni di cui all'art. 18 dello stesso D.Lgs.

Qualora all'esito della verifica risultino a carico del personale interessato dei precedenti penali per i delitti sopra indicati, l'amministrazione:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013;
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Qualora la situazione di inconferibilità si appalesi nel corso del rapporto, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico.

8.10. Misure ulteriori da attuare

Nella sintesi della "Matrice dei rischi ex L. 190/12", di cui al punto 7. del presente Piano, sono riportate, per ciascun rischio individuato, le misure ulteriori che la Società ha ritenuto opportuno implementare per ridurre il livello di rischio.

9. AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvederà, con cadenza annuale, a valutare l'adeguatezza del Piano di Prevenzione della Corruzione, provvedendo all'eventuale comunicazione delle proprie determinazioni all'Organismo di Vigilanza per quanto di competenza al fine della relativa valutazione in relazione al Modello 231.

Laddove ci fossero modifiche o integrazioni da apportare al Piano, il Responsabile provvederà a proporle all'Amministratore Unico, per l'adozione di opportuna delibera.

A titolo esemplificativo, gli interventi di adeguamento o aggiornamento del Piano potranno scaturire a seguito di:

- modifiche normative e/o di evoluzioni giurisprudenziali e dottrinali in tema di anticorruzione;
- criticità riscontrate dal RPC nel corso delle proprie attività di verifica;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, a seguito di significative violazioni del presente Piano, del Codice etico o del Modello 231;
- riscontro di carenze e/o lacune a seguito di indagini condotte dagli organi inquirenti.

10. FLUSSO INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO SULL'IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il PNA richiede la realizzazione di un flusso informativo tra la società e l'amministrazione vigilante al fine di consentire il monitoraggio sull'implementazione del Piano di Prevenzione della Corruzione da parte di quest'ultimo.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione trasmette su base annuale all'Amministratore Unico una specifica informativa sull'adeguatezza e sull'osservanza del Piano contenente:

INVESTIMENTI S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs n. 231/2001

- APPENDICE A – SEZIONE ANTICORRUZIONE

- le segnalazioni e/o anomalie nel funzionamento del Piano, le problematiche inerenti alle modalità di attuazione delle procedure di controllo, i provvedimenti disciplinari e le sanzioni applicate dalla Società nell'ambito delle attività a rischio;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione;
- un'informativa sulle eventuali indagini condotte dagli organi inquirenti e/o procedimenti penali aperti nei confronti della Società e/o verso i suoi dipendenti, dirigenti e amministratori;
- lo stato degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

La relazione annuale sull'adeguatezza e sull'osservanza del Piano deve essere trasmessa entro il 15 novembre di ogni anno dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione di INVESTIMENTI S.p.A. e pubblicata entro il successivo 15 dicembre sul sito internet aziendale.

11. INFORMATIVE SU CASI SPECIFICI

Laddove si dovessero verificare eventi straordinari con immediato sulla gestione della società, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione trasmetterà immediatamente informativa all'Amministratore Unico e se del caso all'Organismo di Vigilanza segnalando le azioni e gli atti urgenti intrapresi o quelli che ritiene debbano essere adottati dal Consiglio o dall'organo amministrativo.

ALLEGATO - TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)
<u>Discrezionalità</u>	<u>Impatto organizzativo</u>
<p>Il processo è discrezionale?</p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Fino a circa il 40% 2</p> <p>Fino a circa il 60% 3</p> <p>Fino a circa l'80% 4</p> <p>Fino a circa il 100% 5</p>

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5

Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (diligenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	1
Sì	

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No	0
Non ne abbiamo memoria	1
Sì, sulla stampa locale	2
Sì, sulla stampa nazionale	3
Sì, sulla stampa locale e nazionale	4
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5

INVESTIMENTI S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs n. 231/2001

- APPENDICE A – SEZIONE ANTICORRUZIONE

Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna 1	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo del/ eventuale soggetto rivestito nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) 3	A livello di addetto 1
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) 5	A livello di collaboratore o funzionario 2, A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 A livello di dirigente di ufficio generale 4 A livello di capo dipartimento/segretario generale 5
Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No 1 Sì 5	
Controlli fatti	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 Sì, è molto efficace 2 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3 Sì, ma in minima parte - 4 No, il rischio rimane indifferente 5	

NOTE: (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati, oggettivi, ossia di quanto risulta dall'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" dei capitali illeciti.